

DELIBERAZIONE 17 FEBBRAIO 2026

40/2026/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE, RELATIVE AL BIENNIO 2024-2025, PREVISTE DAL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DI CUI AL TITOLO 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 917/2017/R/IDR (RQTI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1374^a riunione del 17 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonde la precedente direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2025)280 final, recante “Strategia europea sulla resilienza idrica”;
- la raccomandazione (UE) 2025/1179 della Commissione del 4 giugno 2025 relativa ai principi guida dell’efficienza idrica al primo posto;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
- la decisione di esecuzione del Consiglio, del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- le deliberazioni dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR e 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR recanti l’avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR, relativamente ai bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica” (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
- le deliberazioni dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, 28 giugno 2023, 303/2023/R/IDR e 17 aprile 2025, 181/2025/R/IDR, recanti l’approvazione delle note metodologiche in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per i bienni di valutazione 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 (di seguito, rispettivamente: deliberazione 98/2022/R/IDR, deliberazione 303/2023/R/IDR e deliberazione 181/2025/R/IDR);
- le deliberazioni dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR e 27 maggio 2025, 225/2025/R/IDR, recanti i risultati finali dell’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 (di seguito, rispettivamente: deliberazione 183/2022/R/IDR, deliberazione 477/2023/R/IDR e deliberazione 225/2025/R/IDR);
- le deliberazioni dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR e 24 giugno 2025, 277/2025/R/IDR, recanti i risultati finali dell’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021 e 2022-2023;
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/IDR, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 425/2025/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 ottobre 2025, 470/2025/R/IDR, recante “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: documento per la consultazione 470/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante “Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR”;
- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)”;
- il Comunicato dell’Autorità 6 marzo 2025, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2025)”;
- il Comunicato dell’Autorità 8 aprile 2025, recante “Apertura della raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2025)”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente*

e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;

- l’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l’Autorità:
 - “stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” (lett. e);
 - “controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)” (lett. g);
 - “emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente” (lett. h);
 - “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);
 - “verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);
 - “controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all’Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l’Autorità:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;
 - ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, “prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative

pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;

- “*determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)*”.

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme “*le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità*” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
 - “*le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi*”, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - “*sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: (...) c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali*” (articolo 31, comma 4).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (poi arricchita e aggiornata, in particolare, con la deliberazione 637/2023/R/IDR) è basata su un sistema di indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - b) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;

- c) standard generali, suddivisi in macro-indicatori (originariamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
- per ciascuno dei macro-indicatori sono identificati obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento, differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate per ciascuna gestione, per i quali è previsto l’obbligo di recepimento in sede di predisposizione tariffaria (e, in particolare, nel programma degli interventi), secondo i termini e le modalità stabilite, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, che ha avuto applicazione con le deliberazioni 183/2022/R/IDR, 477/2023/R/IDR e 225/2025/R/IDR, rispettivamente per i bienni di valutazione 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023;
- in particolare, i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati - a partire dal 2020 - sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti e, a partire dal 2022, sulla base delle *performance* realizzate cumulativamente al termine del biennio precedente, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni 235/2020/R/IDR (per gli anni 2020-2021), 639/2021/R/IDR (per gli anni 2022-2023) e, infine, 637/2023/R/IDR, che ha reso strutturale tale disposizione;
- la RQTI individua il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, ritenuta idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione,

determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- l’erogazione del premio o l’applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e di “eccellenza” (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all’elaborazione, da parte dell’Autorità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 27 della richiamata RQTI;
- alcuni dei parametri individuati dall’Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano:
 - il numero di gestori ammissibili all’erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$);
 - il valore massimo delle distanze tra livelli obiettivo e livelli effettivi dei gestori che non hanno raggiunto il *target* prefissato, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
 - con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano:
 - il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, e per

ciascun macro-indicatore m risulta pari a 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;

- i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR è stata disposta, tra l'altro, l'applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore, nonché una nuova distribuzione dei pesi per macro-indicatore e per classe di appartenenza, da applicare nelle valutazioni delle *performance*, in ragione delle nuove disposizioni ivi introdotte, con effetto a decorrere dal biennio di valutazione 2024-2025.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 425/2025/R/IDR è stato avviato il procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, nell'ambito del quale procedere a:
 - precisare le modalità applicative dell'attività di verifica dei dati messi a disposizione dal gestore servizio idrico, da parte di un *pool* di EGA di territori diversi, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione;
 - proseguire nel percorso di rafforzamento delle misure tese alla mitigazione degli effetti del *Climate Change* nei servizi idrici, perseguitando un ulteriore affinamento metodologico per il calcolo dell'indicatore M0b – “Resilienza idrica a livello sovraordinato”, in ragione delle difficoltà riscontrate nel corso del primo biennio di applicazione della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore in parola, ai sensi dalla deliberazione 595/2024/R/IDR;
 - alla luce dell'esperienza maturata con le più recenti Raccolte dati di qualità tecnica, introdurre accorgimenti su specifici aspetti, volti a promuovere l'obiettivo di miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche, eventualmente potenziando oppure affinando gli standard vigenti;
- con deliberazione 581/2025/R/IDR, in esito all'analisi dei contributi ricevuti a valle della pubblicazione del documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la disciplina in materia di regolazione della

qualità tecnica, preservando la stabilità dell'impostazione già tracciata e rinviando ad una fase successiva le valutazioni su profili di carattere più generale, definendo tra l'altro:

- le modalità di svolgimento dell'attività di verifica dei dati di qualità tecnica da parte di un *pool* di EGA e conseguentemente, il nuovo termine perentorio per adempiere agli obblighi di trasmissione - da parte di ciascun EGA - dei dati richiesti dalla RQTI, differendo il citato termine dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026;
- un ulteriore termine perentorio da adottare per la trasmissione dei dati di qualità tecnica da parte di ciascun gestore verso il rispettivo EGA competente, fissando il citato termine al 31 marzo 2026;
- il differimento dei termini per l'applicazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza del meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M0 al 1° gennaio 2028, al fine di procedere ad un ulteriore consolidamento delle grandezze utili alla determinazione del macro-indicatore in parola;
- chiarimenti applicativi per gli ulteriori macro-indicatori della qualità tecnica.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l'Autorità ha introdotto taluni strumenti incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo anche l'istituzione di una componente perequativa (UI2) - volta ad alimentare uno specifico Conto per la promozione della qualità (comma 33.1 del MTI-2) - successivamente quantificata, con la deliberazione 918/2017/R/IDR (comma 9.5), in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione);
- come da ultimo stabilito dal comma 36.3 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2021/R/IDR (MTI-3), *“la copertura dei premi relativi alla qualità [sia tecnica che contrattuale] avviene attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del [citato] conto [per la promozione della qualità] di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), che raccoglie risorse utilizzabili per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...), sia agli operatori non appartenenti ex ante alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...)”*.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell’ambito delle misure per il superamento del *Water Service Divide* - l’Autorità ha disposto, dapprima con l’articolo 9 della deliberazione 580/2019/R/IDR e, successivamente, con l’articolo 10 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che, con riferimento ai soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, i soggetti competenti possano adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza (di cui, rispettivamente, all’articolo 31 del MTI-3 e all’articolo 32 del MTI-4), quale strumento per avviare (secondo regole semplificate e sulla base di un programma di impegni ben identificati) un percorso di recupero della qualità del servizio prevista dalla regolazione nazionale;
- il comma 1.5 della deliberazione 581/2025/R/IDR, stabilisce che “*sono escluse dalle premialità le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente in tempo utile per lo svolgimento del meccanismo incentivante, secondo le modalità che verranno disciplinate con successivi provvedimenti*”;
- con la deliberazione 581/2025/R/IDR, sono state definite talune ulteriori casistiche di esclusione totale o parziale dal meccanismo incentivante di qualità tecnica, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dei procedimenti conclusi con le deliberazioni 183/2022/R/IDR, 477/2023/R/IDR e 225/2025/R/IDR, rispettivamente per i bienni di valutazione 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell’ambito della raccolta dati RQTI_2024 – la cui modulistica è stata resa disponibile con il Comunicato del 9 febbraio 2024 – e successivamente nell’ambito delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità, per ciascuna gestione, ha acquisito dai pertinenti Enti di governo dell’ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l’annualità 2023 e la relativa indicazione degli obiettivi da conseguire per il biennio 2024-2025 oggetto di applicazione del meccanismo di incentivazione sulla base di quanto riscontrato all’anno finale, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- nell’ambito della raccolta dati RQTI_2025 – la cui modulistica è stata resa disponibile con il Comunicato del 6 marzo 2025 - l’Autorità, per ciascuna gestione, ha inoltre acquisito dai pertinenti Enti di governo dell’ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l’annualità intermedia 2024.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto previsto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR che ha stabilito una strutturale applicazione delle valutazioni cumulative su base

biennale per gli obiettivi di qualità tecnica, nonché tenuto conto della metodologia seguita ai fini della quantificazione dei premi e delle penalità di cui al Titolo 7 della RQTI relativamente ai bienni 2018-2019 (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 98/2022/R/IDR), al biennio 2020-2021 (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 303/2023/R/IDR) e al biennio 2022-2023 (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 181/2025/R/IDR), sia necessario procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per il biennio 2024-2025, individuando i soggetti da valutare ai fini dell'assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*, nonché all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V*;

- sia opportuno assicurare che gli effetti del meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI siano applicabili a tutti i soggetti che svolgono il servizio idrico integrato o ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, secondo modalità tali da non fornire a talune gestioni incentivi distorti a non rivelare i livelli qualitativi di erogazione del servizio per non incorrere nelle penalità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia dunque necessario avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 della RQTI;
- sia opportuno prevedere che, nell'ambito del procedimento in parola, l'Ente di governo (in coerenza con quanto disposto dal comma 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 1.2 della deliberazione 581/2025/R/IDR) sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2024-2025 entro il 30 giugno 2026, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall'Autorità;
- sia necessario, a valle della scadenza di cui al punto precedente, identificare il *set* di gestioni per le quali sono stati inviati i dati e la documentazione integrativa richiesta ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V di cui all'articolo 26 della RQTI, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2024-2025;
- per le gestioni di cui al punto precedente - fermo restando il temporaneo differimento delle valutazioni relative al macro-indicatore M0–Resilienza idrica secondo quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR - sia opportuno prevedere:
 - l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. che abbiano uno o più macro-indicatori per i quali siano state accolte specifiche istanze espressamente previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, quali quelle legate all'assenza di prerequisiti (di cui al comma 5.3, lettera b) o per eventi imprevisti/ imprevedibili (di cui

- al comma 5.4) o ancora per aggregazione gestionale (di cui al comma 5.3, lettera a), precisando che, in quest'ultimo caso, l'esclusione si riferisce alla quota parte afferente al gestore acquisito;
- iii. per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell'anno base con i dati più recenti; in tal caso l'esclusione si applica ai soli *Stadi I, II e IV*, che risultano influenzati dal valore assunto nell'anno base;
 - iv. per le quali non siano raggiunte le soglie per l'applicazione dei livelli avanzati e di eccellenza preciseate con la deliberazione 581/2025/R/IDR, con la precisazione che l'esclusione si applica ai soli *Stadi III, IV e V*;
- l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
- i. per cui, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente entro la data stabilita dall'Autorità al fine di poter svolgere compiutamente il procedimento istruttorio, in coerenza con quanto disposto al comma 1.5 della deliberazione 581/2025/R/IDR;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea le componenti perequative relative al servizio idrico integrato;
 - iii. che non abbiano rispettato i termini perentori indicati dalla regolazione – incluse le scadenze indicate ai commi 39.2 e 39.5 della RQTI - o in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;
 - iv. per le quali i dati relativi all'annualità 2023 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2024-2025 - non risultino inviati entro il 31 dicembre 2024, al fine di rafforzare la *compliance* regolatoria;
 - v. per le quali la documentazione e i dati inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita agli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - vi. che abbiano inviato una richiesta di integrazione o modifica dei dati di qualità tecnica o della documentazione a supporto, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari, in ragione della necessità di essere sottoposti allo stesso grado di approfondimento nell'ambito dell'istruttoria, assicurando il rispetto del principio di parità di trattamento tra gestori, data la natura di procedura a carattere competitivo del meccanismo incentivante. Le eventuali richieste di correzione dei dati pervenute oltre i termini saranno comunque considerate nell'ambito del meccanismo incentivante per il biennio successivo;
 - vii. per le quali sia stata inviata una richiesta di modifica *ex post* dei dati

- dell'anno base, con la precisazione che l'esclusione fa riferimento ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
- viii. per le quali non siano raggiunte le soglie minime per l'applicazione delle premialità introdotte con la deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - l'esclusione dallo *Stadio V* (di eccellenza) delle gestioni che non posseggono macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione o che non siano valutabili per tutti i macro-indicatori;
 - sia opportuno escludere dall'applicazione del meccanismo incentivante, i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32 del MTI-4 o all'articolo 31 del MTI-3, nel rispetto delle tempistiche indicate, e fatto salvo quanto previsto dal comma 10.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - in applicazione al comma 1.5 della deliberazione 581/2025/R/IDR, possa essere identificato il termine del 31 ottobre 2026 ai fini di un corretto ed efficace svolgimento del procedimento istruttorio per l'applicazione del meccanismo incentivante;
 - sia necessario attribuire le penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV*, per tutti i macro-indicatori applicabili, alle gestioni che non abbiano inviato, entro il sopracitato termine del 31 ottobre 2026, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;
 - in continuità con l'impostazione stabilmente adottata, al fine di esplicitare ulteriormente gli incentivi al sollecito adempimento alla regolazione, le penali di cui al punto precedente debbano essere calcolate assumendo che:
 - per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri specifici di ciascun macro-indicatore $N_{S,m}^a$ e $MaxFail_m^a$ siano i medesimi quantificati per il *set* di gestioni per le quali sono stati inviati i dati e la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti e il rapporto $\frac{(M_{m,i}^a - \bar{M}_{m,i}^a)}{MaxFail_m^a}$ è posto pari a 1, equiparando la situazione della gestione che non ha inviato i dati, per ciascun macro-indicatore applicabile, a quella della gestione con il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, tra quelle ammesse al meccanismo di incentivazione;
 - per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ sia posto pari a 1;
 - laddove non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2024 e 2025, il medesimo sia determinato adottando una stima parametrica basata sul valore VRG_{PM} indicato al comma 6.1 del metodo MTI-4 di cui alla deliberazione 639/2023/R/IDR riferito alle annualità in questione, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito; tale stima è parimenti utilizzata, in assenza delle

- medesime trasmissioni, per il *set* di gestioni per le quali sono stati inviati i dati di qualità tecnica e la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti;
- per le gestioni di cui al punto precedente sia, infine, opportuno valutare i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nonché riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
 - fermo restando quanto previsto ai precedenti alinea relativamente ai criteri di valutazione delle *performance* 2024 - 2025 sia, infine, opportuno rinviare a un successivo provvedimento:
 - i. il puntuale completamento dell'individuazione delle cause di esclusione dalle premialità nonché di esclusione dal meccanismo incentivante di cui al già richiamato Titolo 7 della RQTI;
 - ii. la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2024 e 2025, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;
 - gli esiti del presente procedimento rilevino anche ai fini della relativa comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), allo scopo di rendere accessibili sulla piattaforma unica della trasparenza dalla medesima gestita le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori secondo quanto previsto dal citato articolo 31, comma 4, del d.lgs. 201/22

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R>IDR (RQTI);
2. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2024-2025, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle specifiche modalità operative che verranno definite dall'Autorità;
3. a valle della scadenza di cui al precedente punto 2, di identificare il *set* di gestioni per le quali sono stati inviati i dati e la documentazione integrativa richiesta ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26 della RQTI, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per il biennio 2024-2025. Per tali gestioni - fermo restando il temporaneo

differimento delle valutazioni relative al macro-indicatore M0-Resilienza idrica secondo quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR - di prevedere:

- a) l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. con uno o più macro-indicatori per i quali siano state accolte le specifiche istanze previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR al comma 5.3, lettere a) e b) e al comma 5.4;
 - iii. per le quali uno o più macro-indicatori presentino una mancanza di confrontabilità dei dati dell'anno base con i dati più recenti; in tal caso l'esclusione si applica ai soli *Stadi I, II e IV*;
 - iv. per le quali non siano raggiunte le soglie per l'applicazione dei livelli avanzati e di eccellenza; in tal caso l'esclusione si applica ai soli *Stadi III, IV e V*;
- b) l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. per cui, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente entro la data indicata nel successivo punto 5;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea le componenti perequative relative al servizio idrico integrato;
 - iii. che non abbiano rispettato i termini perentori indicati dalla regolazione o in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;
 - iv. per le quali i dati relativi all'annualità 2023 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2024-2025 - non risultino inviati entro il 31 dicembre 2024;
 - v. per le quali la documentazione e i dati inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - vi. che abbiano inviato una richiesta di integrazione o modifica dei dati di qualità tecnica o della documentazione a supporto, in data successiva alla pubblicazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari;
 - vii. per le quali sia stata inviata una richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base, con la precisazione che l'esclusione dalle premialità è riferita ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;
 - viii. per le quali non siano raggiunte le soglie minime previste dalla regolazione per l'applicazione delle premialità;
- c) l'esclusione dallo *Stadio V* (di eccellenza) delle gestioni che non posseggono macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione o che non siano valutabili per tutti i macro-indicatori;

4. di escludere dal procedimento i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32, dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR (MTI-4) o all'articolo 31, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3), nel rispetto delle tempistiche indicate;
5. di stabilire il termine perentorio del 31 ottobre 2026 ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1.5 della deliberazione 581/2025/R/IDR;
6. di attribuire le penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV*, per tutti i macro-indicatori applicabili, alle gestioni che non abbiano inviato, entro il termine di cui al precedente punto 5, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica. Per tali gestioni le penalità vengono calcolate assumendo che:
 - i. per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri specifici di ciascun macro-indicatore $N^{-a}_{S,m}$ e $MaxFail_m^a$ sono i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 3 e il rapporto $\frac{(M_{m,i}^a - \overline{M}_{m,i}^a)}{MaxFail_m^a}$ è posto pari a 1;
 - ii. per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ è posto pari a 1;
 - iii. laddove non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2024 e 2025, il medesimo sia determinato adottando una stima parametrica basata sul valore VRG_{PM} indicato al comma 6.1 del metodo MTI-4 di cui alla deliberazione 639/2023/R/IDR – riferito alle annualità in questione -, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito; tale stima è parimenti utilizzata, in assenza delle medesime trasmissioni, per le gestioni di cui al precedente punto 3;
7. per le gestioni di cui al precedente punto 6, di valutare i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nonché riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
8. fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, relativamente ai criteri di valutazione delle *performance* 2024-2025, di rinviare a successivo provvedimento:
 - i. l'adozione della Nota metodologica, nell'ambito della quale - al fine di assicurare la parità di trattamento – eventualmente individuare anche ulteriori cause di esclusione dalle premialità nonché di esclusione dal meccanismo incentivante di cui al già richiamato Titolo 7 della RQTI, alla

- luce di specifici elementi che dovessero emergere dalla verifica dei dati e delle informazioni comunicate nell'ambito del presente procedimento;
- ii. la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per il periodo di valutazione delle *performance* 2024-2025, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante delle qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;
 - 9. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale (DISA), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;
 - 10. di concludere il presente procedimento entro un anno dal termine individuato al punto 2 per l'acquisizione dei dati e della documentazione integrativa richiesta per l'annualità 2025;
 - 11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua